

Sentenza n. 1856/2023 pubbl. il 21/08/2023

RG n.

Repert. n.

del 21/08/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero
affari contenziosi civili vertente

Registro Generale

TRA

[REDACTED]

APPELLANTE

E

[REDACTED]

APPELLATO

OGGETTO del giudizio: 146041 - contratti bancari

CONCLUSIONI delle parti:

Per [REDACTED] (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 20.03.2023):

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:

- annullare e riformare la sentenza n. 318 del 2021 del Giudice di Pace di Monza;
- per l'effetto, r

[REDACTED] infondate per le motivazioni tutte di cui alla parte motiva del presente atto, nonché riformare la statuizione involuente la condanna a li interessi le ali di mora ex art. 1284 c.c.;

[REDACTED] della sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 318 del 2021, importo pari ad Euro 4.267,95, comprensivo delle spese di lite;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
dott. Davide De Giorgio

147536283

art.51

at: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE

Firmato Da: FRAZZETTA PATRIZIA Em

so Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 99599e60f04419

Firmato Da: DE GIORGIO DAVIDE

[REDACTED] da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 22.03.2023):

Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:

In via pregiudiziale e/o preliminare:

Dichiarare l'appello proposto inammissibile e/o improponibile anche ai sensi dell'art. 339 c.p.c.

In via principale:

rigettare, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure;

Con condanna in ogni caso alle spese e compensi professionali

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] retribuzione/pensione, ha sostenuto di aver estinto anticipatamente il finanziamento e di essersi visto rimborsare dall'istituto solo una parte dei costi del credito, ulteriori rispetto agli interessi pattuiti, per la quota non utilizzata in conseguenza dell'anticipata estinzione medesima (quota relativa, a dire dell'attore, a commissioni di attivazione per euro 390,04, commissioni di gestione per euro 121,10 e commissioni di intermediazione per euro 2.646,70, per un totale pari a euro 3.157,84, da cui andava detratta la somma di euro 121,10, rimborsata in precedenza).

Tanto premesso, nonché assumendo l'illegittimità della condotta della controparte [REDACTED]

[REDACTED] al pagamento di euro 3.036,74, a titolo di rimborso della parte non utilizzata dei costi del credito sopra indicati.

[REDACTED] Giudice adito e contestata la fondatezza dell'assunto di controparte, ha domandato il rigetto della pretesa avversaria.

Con sentenza n. 318/2021 pronunciata tra le parti in data 8 - 22 marzo 2021, il Giudice di primo grado, in accoglimento della domanda dell'attore ha condannato la società mutuante al pagamento in favore [REDACTED] rto di euro 3.036,74 oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali.

Con l'atto di citazione in [REDACTED] ha impugnato la sentenza di cui innanzi, chiedendo, in riforma totale della stessa, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, con condanna della controparte alla restituzione di quanto già versato in ottemperanza alla decisione di primo grado, il tutto sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: - erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace aveva ritenuto applicabile la sentenza cd. Lexitor al contratto dedotto in giudizio; - erroneità della declaratoria, da parte del Giudice di Pace, di disapplicazione della clausola di cui al punto 4.2 delle condizioni generali di contratto; - difetto di legittimazione passiva della

banca con riguardo ai costi di intermediazione, percepiti da altro soggetto; - illegittima applicazione, ai fini del computo del dovuto, del criterio “*pro rata temporis*”; - erroneità della condanna della banca alla restituzione degli interessi ex art. 1284 c.c. a partire dall’estinzione anticipata del finanziamento, anziché dalla data della domanda giudiziale.

Nella stessa sede, l’appellante ha anche riproposto l’eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado.

Galati Carmelo si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto dell’appello.

Ciò premesso, si passa all’esame del merito.

Esame dei motivi di appello

I. Con il primo motivo di impugnazione, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, recependo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza resa in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha ritenuto rimborsabili *pro quota* al mutuatario, in caso di estinzione anticipata, non solo i costi c.d. “*recurring*”, legati cioè alla durata del contratto, bensì anche quelli c.d. “*up front*”, sostenuti una volta per tutte all’inizio del rapporto.

I termini della questione possono essere sintetizzati come segue.

La Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, all’art. 16, paragrafo 1, prevede quanto segue: “*Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*”.

L’art. 125 *sexies* D. Lgs. n. 385/1993, attuativo della Direttiva in questione, al comma 1, nel testo previgente, disponeva, a sua volta, quanto segue: “*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”.

È del tutto agevole, in proposito, notare la diversa specificazione, contenuta nei due testi normativi di cui innanzi, riguardo alla riduzione del costo totale del credito (che nella prima norma “*comprende*” gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, mentre nella seconda è *sic et simpliciter* pari al relativo importo).

Nell’ordinamento nazionale, la normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia ha distinto, a tale proposito, i costi del credito ripartendoli nelle due categorie innanzi citate e stabilendo che solo i costi c.d. “*recurring*” fossero da rimborsarsi *pro quota* in caso di estinzione anticipata del contratto.

In tale quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea, innanzi citata, secondo la quale “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del

Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

A sua volta, l'art. 11-octies D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, intervenendo in materia a seguito della sentenza innanzi citata, se da un lato ha adeguato la norma di cui all'art. 125 sexies T.U.B. a quanto statuito dalla Corte (il primo comma dell'articolo da ultimo citato è stato, infatti, modificato come segue: “*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”), da un altro lato, al secondo comma, ha disposto quanto segue: “*L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”.

Il legislatore, dunque, ha previsto l'irretroattività della novella, disponendo che, per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, dovesse applicarsi non solo l'art. 125 sexies T.U.B. nella sua formulazione anteriore, bensì anche la normativa secondaria di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigente alla data della sottoscrizione dei contratti.

Ebbene, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, il tutto in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato quanto segue: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-

sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1".

La pronuncia di incostituzionalità sopra citata e le considerazioni formulate dalla Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza in questione si pongono in contrasto con la tesi sostenuta dall'appellante sotto il profilo giuridico.

Infatti, pur non avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 (25 luglio 2021) alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., la Corte ha precisato che la disposizione in parola "può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor", il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. "recurring", bensì anche quelli c.d. "up front".

Negli scritti conclusivi, l'appellante ha evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è tornata recentemente a pronunciarsi sulla questione in senso parzialmente difforme rispetto a quanto affermato in precedenza.

In particolare, con sentenza resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza UniCredit Bank Austria AG), la Corte ha affermato quanto segue: "L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE

e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.

La sentenza in questione si riferisce ad una direttiva diversa da quella precedentemente citata, e, in particolare, all’articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato “Estinzione anticipata”, che al paragrafo 1 prevede quanto segue: *“Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

La formulazione della norma in questione, come si può notare, è quasi, ma non del tutto, identica a quella dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.

Ora, come si evince dalla lettura della motivazione dell’ultima sentenza della Corte Europea, il differente approccio della stessa è stato giustificato con le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali e con il diverso margine di manovra di cui dispongono, nell’ambito del credito al consumo non relativo agli immobili, gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna, il che rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.

Deve inoltre rilevarsi che l’art. 2 della direttiva 2014/17, intitolato “Livello di armonizzazione”, al paragrafo 1, prevede quanto segue: *“La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione”*.

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che le considerazioni contenute nella decisione del 9 febbraio 2023 non siano applicabili alla vicenda oggetto del presente giudizio, visto che:

- detta sentenza concerne l’interpretazione di una direttiva diversa da quella che regola la presente fattispecie;
 - la materia del credito immobiliare presenta caratteristiche proprie con riferimento alle spese da sostenersi per prestazioni che si esauriscono con la stipula del contratto;
- in ogni caso, come sopra si è visto, la direttiva 2014/17 garantisce solo un livello minimo di tutela dei consumatori e non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i medesimi; anche la formulazione del dispositivo della sentenza del 9 febbraio 2023 è coerente con quanto precede;
- nell’ordinamento nazionale, l’intervento del legislatore, prima, e della Corte Costituzionale, poi, ha determinato il completo adeguamento della normativa ai principi stabiliti dalla sentenza c.d. Lexitor, introducendo un sistema maggiormente tutelante per i consumatori, il quale, per quanto osservato

innanzi, non è in contrasto con l'ordinamento europeo ed a cui l'interprete non può non fare riferimento.

Va infine osservato che l'adeguamento dell'ordinamento interno, ad opera della Corte Costituzionale, al principio affermato nella c.d. sentenza Lexitor rende irrilevante la discussione circa l'efficacia delle direttive dell'Unione Europea negli ordinamenti nazionali.

II. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto la tesi dell'erroneità della declaratoria, da parte del Giudice di Pace, di disapplicazione della clausola di cui al punto 4.2 delle condizioni generali di contratto, censurando, in particolare, il fatto che l'organo giudicante, ritenuta l'opacità delle clausole contrattuali sulla tematica in questione, avesse ritenuto applicabile l'interpretazione più favorevole per il consumatore.

La clausola richiamata dall'appellante è del seguente tenore: *“Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), E) e F) del prospetto economico perché maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 12. Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al cedente per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel precedente punto 3.1”*.

Sul punto, deve rilevarsi che la clausola contrattuale sopra indicata, in quanto contrastante con la disposizione di cui all'art. 125 *sexies* T.U.B. deve essere considerata nulla e dunque inapplicabile nella fattispecie come esattamente dedotto dalla difesa dell'appellato, alla luce del carattere inderogabile in senso sfavorevole al consumatore della norma innanzi citata (infatti, ai sensi dell'art. 127 T.U.B., le disposizioni del titolo in questione *“sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente”*).

Pertanto, le considerazioni circa la chiarezza o meno della clausola in questione risultano ininfluenti ai fini della decisione.

III. Un'ulteriore censura sollevata dalla società appellante riguarda il fatto che il Giudice di primo grado ha ricompreso nel novero dei costi rimborsabili anche le provvigioni dovute al mediatore.

In proposito, premesso che, sul piano normativo, né la sentenza Lexitor né il nuovo testo dell'art. 125 *sexies*, comma 1, T.U.B. operano distinzioni di sorta circa la rimborsabilità delle stesse, deve rilevarsi che la Corte di Appello di Milano (cfr.: Corte di Appello di Milano, Sez. 1, sentenza n. 1565/2022 pubblicata in data 11.05.2022), in un caso analogo, ha avuto modo di osservare quanto segue: *“Al riguardo, va, invero, condivisa la valutazione del Collegio di coordinamento ABF che, in proposito, ha chiarito che “con specifico riguardo alle commissioni previste in favore dell'agente/intermediario, inoltre, non vi è prova di un'effettiva attività di intermediazione svolta da altro soggetto, ulteriore rispetto a quella svolta dall'intermediario convenuto”* (decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 10035 dell'11/11/2016). Va, poi, considerato che il cliente

potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore; che, la circostanza che la mutuante, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può rivolgersi in danno per il consumatore; che, pertanto, la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo alla mutuante".

Dette considerazioni vanno condivise e recepite in questa sede.

Infatti:

- la voce di costo in questione, al pari delle altre, risulta pacificamente riscossa dalla società odierna appellante all'atto dell'erogazione del finanziamento;
- il conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al mediatore Eurocqs S.p.A., incarico peraltro dall'oggetto alquanto generico, risulta avvenuto in data 23.12.2015 (cfr.: doc. 22 dell'appellante), vale a dire lo stesso giorno della conclusione del finanziamento (cfr.: doc. 11 dell'appellante), il che appare in contrasto con l'asserito svolgimento, in esecuzione dell'incarico medesimo, di complesse attività preventive alla stipula dei contratti di credito, il che giustificherebbe un trattamento differenziato delle relative spese;
- la fatturazione dell'importo in questione da parte del mediatore è avvenuta nei confronti della banca e non nei confronti del consumatore (cfr.: doc. 23 dell'appellante), il tutto unitamente alle provvigioni relative a svariati altri contratti di credito;
- la documentazione in questione dimostra l'inserimento stabile del c.d. mediatore nella rete commerciale della banca, il che ridimensiona notevolmente la pretesa terzietà di tale soggetto rispetto all'organizzazione dell'istituto di credito.

Le considerazioni che precedono valgono non solo a risolvere la questione circa l'assoggettamento a rimborso dell'importo in questione, ma anche l'ulteriore tematica dell'individuazione del soggetto passivamente legittimato all'effettuazione del rimborso medesimo.

È la banca appellante ad aver riscosso la somma in questione, con la conseguenza che ad essa compete anche la restituzione del dovuto.

Anche il motivo in esame è, dunque, insuscettibile di accoglimento.

IV. Con ulteriore motivo di impugnazione, la banca appellante ha sostenuto l'illegittimità dell'applicazione, ai fini del computo del dovuto, del criterio "*pro rata temporis*".

In punto di fatto, i costi totali indicati nel contratto per cui è causa sono quelli di cui alla seguente tabella.

	Voce	Euro
A	Spese di istruttoria	350,00

B	Commissioni di attivazione	668,64
C	Commissioni di gestione	207,60
D	Spese di incasso rata	0,00
E	Oneri erariali	94,24
F	Costi di intermediazione	4.537,20
	Totale	5.857,68

Come innanzi si diceva, la clausola contrattuale n. 4.2 prevede che *“in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), E) e F) del prospetto economico perché maturati interamente all’atto di perfezionamento del contratto, indipendentemente dall’estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 12. Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al cedente per la sola quota non maturata”*.

Sul punto, premesso che nella tabella che precede sono state riprodotte le lettere specificamente indicate nel contratto per ciascuna voce indicata, è del tutto agevole verificare che i costi rimborsabili sulla scorta delle pattuizioni contrattuali costituiscono solo il 3,5% dei costi totali, essendo considerati tutti gli altri non ripetibili.

Da parte sua, la voce relativa ai costi di intermediazione, da sola, è pari a circa tre quarti dei costi totali (77,4%).

La richiesta di rimborso dell’attore, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, riguarda la quota (70/120) dei costi di cui alle lettere B), C) e F) della tabella che precede, il tutto al netto della somma di euro 121,10, rimborsata in precedenza.

Quest’ultima, peraltro, come si evince dal conteggio datato 30.06.2020, prodotto dall’appellante sub doc. 18, è stata interamente corrisposta a titolo di *“ulteriori rimborsi (e/o ulteriori sconti)”* e corrisponde proprio ai 70/120 della spesa di cui alla lettera C) della tabella medesima.

Inoltre, in virtù della clausola di cui all’art. 3.1 delle condizioni generali del contratto e del piano di ammortamento ivi richiamato, gli oneri relativi alle commissioni di gestione maturavano in rate costanti di pari importo.

Ne deriva che il criterio *pro rata temporis*, applicato dal Giudice di Pace e censurato dall’appellante, è proprio lo stesso utilizzato dalla banca sia nel contratto sia all’atto del rimborso parziale, sicché la decisione di primo grado risulta corretta.

Il motivo di appello in questione va dunque disatteso.

V. Un ultimo motivo di impugnazione concerne l’erroneità della condanna della banca al pagamento degli interessi sul dovuto ex art. 1284 c.c. a partire dall’estinzione anticipata del finanziamento, anziché dalla data della domanda giudiziale.

Su tale questione, l’appellato non ha svolto particolari osservazioni.

La sentenza del Giudice di Pace contiene la condanna della banca al pagamento in favore dell’odierno appellato della somma di euro 3.036,74, *“oltre interessi ai saggi dell’art. 1284 c.c. dal 2.7.2020 al saldo”*.

L'atto di citazione in primo grado, invece, è stato notificato in data 27.10.2020. Come esattamente dedotto dall'odierna appellante fin dalla costituzione nel primo grado di giudizio, deve trovare applicazione nella specie la disciplina di cui all'indebito oggettivo, visto che, alla luce dell'estinzione anticipata del finanziamento, è sopravvenuta la mancanza di una ragione giustificativa dei costi per cui è causa, limitatamente alla quota di cui è stata domandata la restituzione. Ora, come affermato dalla Corte di Cassazione nell'ipotesi analoga relativa all'accertamento della nullità del contratto (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 2993 del 31.01.2019), "nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali. Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede".

Nella motivazione della sentenza impugnata, il Giudice di primo grado ha osservato, tra l'altro, che "*non è provata la mala fede della convenuta nella esecuzione del contratto*", dal che deriva che la decorrenza degli interessi deve essere individuata, in mancanza di precedenti atti di costituzione in mora (cfr.: Cass, Sez. Un., sentenza n. 15895 del 13.06.2019), nella data di introduzione della causa, sopra indicata.

Il motivo di appello in questione va dunque accolto, con conseguente necessità di riformare parzialmente la sentenza di primo grado sul punto in questione. Con lo stesso motivo di appello, la banca ha contestato anche la misura degli interessi, stabilita nella sentenza del Giudice di Pace.

In particolare, l'appellante ha sostenuto che gli interessi di mora di cui all'art. 1284 c.c. non erano stati richiesti da controparte e non erano applicabili al caso di specie.

In proposito, deve rilevarsi, in primo luogo, che la qualificazione giuridica degli interessi non integra gli estremi del vizio di ultrapetizione, oltre a non influire sulla quantificazione degli interessi medesimi.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, diversamente da quanto affermato dall'appellante a pagina 28 dell'atto di citazione in appello ("*si evidenzia che nel caso di specie le parti avevano determinato la misura degli interessi e, pertanto, ciò escludeva, ed esclude tuttora, in radice l'applicabilità della suddetta normativa*"), nel contratto di finanziamento per cui è causa manca una previsione pattizia circa la misura degli interessi dovuti per l'ipotesi di omessa o ritardata restituzione dei costi per cui è causa in caso di estinzione anticipata.

Ne deriva che risulta applicabile nella specie la norma di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., secondo cui "*se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*".

In tale parte, dunque, il motivo di appello in esame deve essere disatteso.

VI. Con l'impugnazione, l'appellante ha riproposto l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, peraltro in maniera del tutto generica. Essa va disattesa, visto che la causa dinanzi al Giudice di Pace è iniziata nello stesso anno in cui è avvenuto il rimborso parziale del dovuto.

Conseguenze delle considerazioni che precedono

Sulla scorta di quanto innanzi osservato, l'appello va accolto unicamente con riguardo alla questione concernente la decorrenza degli interessi, con parziale riforma della sentenza appellata sul punto in questione, il tutto come da dispositivo.

Per il resto (condanna al pagamento del capitale e delle spese processuali, peraltro già corrisposti), invece, l'appello deve essere disatteso.

In particolare, risultando la banca convenuta soccombente in primo grado, sia pure per un importo di poco inferiore (quanto ai soli interessi, stante la diversa decorrenza degli stessi), va confermata in questa sede la condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata, peraltro non oggetto di specifiche doglianze in sede di gravame.

Nell'atto introduttivo del giudizio di appello, la banca ha formulato anche istanza di restituzione delle somme pagate *medio tempore* a controparte: "*Infine, a seguito dell'accoglimento del gravame si chiede all'Ecc.mo Tribunale di condannare il si.*

[redacted] le evidenze dei pagamenti effettuati per importo pari ad Euro 4.267,95, comprensivo delle spese di lite - docc. 13 e 14). Il tutto, ovviamente, oltre interessi legali dal di del pagamento sino all'effettivo soddisfo".

Ora, il doc. 13 si riferisce al pagamento in favore dell'appellato, in data 21.05.2021, dell'importo di euro 3.036,74, corrispondente al capitale dovuto in favore del medesimo.

Quanto, poi, al doc. 14, esso riguarda l'ulteriore pagamento in favore dell'appellato, in data 26.05.2021, dell'importo di euro 1.231,21, verosimilmente avvenuto a titolo di rifusione delle spese processuali, visto che la causale menziona una "*FAT.PRO FORMA-21*" ed il beneficiario è l'avvocato dell'odierno appellato.

Come si può notare, nessun pagamento è stato, invece, documentato quanto agli interessi, il che implica che nessuna restituzione deve essere disposta in questa sede.

Sulle spese processuali

Le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti, in considerazione sia del parziale accoglimento dell'appello, sia pure in misura minima, sia del fatto che la pronuncia della Corte Costituzionale, sopra richiamata, è intervenuta solo in corso di causa.

P.Q.M.

Sentenza n. 1856/2023 pubbl. il 21/08/2023

RG n. _____

Repert. n. _____

del 21/08/2023

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto _____

_____ comma quarto, c.c., con decorrenza dal 27.10.2020 e fino al saldo;

2. conferma la sentenza impugnata nella restante parte;
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.

Così deciso in Monza, in data 19 agosto 2023.

Il Giudice
Davide De Giorgio

